



# COMUNE DI CAPODRISE

Provincia di Caserta

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 DEL 17-04-2020

**OGGETTO: RISCOSSIONE RUOLO TARI ANNO 2020 IN ACCONTO SALVO APPLICAZIONE CONGUAGLIO**

L'anno **duemilaventi**, addì **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **16:30**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in videoconferenza si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dott. Angelo Crescente, la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Achille Gargiulo.

Intervengono i signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZA
CRESCENTE ANGELO	SINDACO	PRESENTE
FATTOPACE TOMMASO	VICE SINDACO	PRESENTE
D'ANGELO LUISA	ASSESSORE	PRESENTE
MONTEBUGLIO GIUSEPPE	ASSESSORE	PRESENTE
ABUSSI FEDERICO	ASSESSORE	PRESENTE

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere della proposta di delibera che segue:

### L'ASSESSORE ALLE FINANZE

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Considerato** che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l'inserimento del seguente comma 683-bis al comma 1 della legge n. 147/2013 *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*, scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

**Richiamato**, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Capodrise è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Visto** il comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che: *"Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020"*.

**Visto** il comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 5 prevede che: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

**Vista** la nota dell'Ente d'Ambito di Caserta, prot. 433 del 10-04/2020, con la quale venivano comunicati i nuovi termini per l'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe Tari da parte dei Comuni con la possibilità opzionale prevista dal comma 5 del D.L. 18/2020 di approvare le tariffe 2020 in coerenza con le tariffe già adottate nel 2019, rinviando ad un momento successivo la definizione del PEF, per poi provvedere alla determinazione di eventuale conguaglio rappresentato dalla valorizzazione della differenza tra il montante tariffario che risulterà dal PEF 2020 correttamente elaborato ed il relativo montante 2019, provvisoriamente preso a riferimento per la determinazione delle tariffe 2020;

**Vista** la legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 15-ter *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati"*

*entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*"

**Richiamata** la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1<sup>^</sup> dicembre di ciascun anno, prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc...);

**Vista** la Deliberazione n. 18 del 25/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano Finanziario 2019, Aliquote e Tariffe IUC (imu-tasi-tari) per l'anno 2019;

**Ritenuto** in proposito opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 (che sarebbero comunque applicabili solamente per la liquidazione delle rate della tassa scadenti dopo il 1° dicembre 2020) lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio;

**Valutato** che nelle more dell'approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe 2020, occorre al fine di evitare crisi di liquidità, prevedere l'incasso in acconto del tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore;

**Visti:**

- il DM 13 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;
- il DM 28 febbraio 2020, che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;
- il DL 17 marzo 2020, che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**Vista** la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

**Vista** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

**Visto** il Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 18 del 28/03/2018, nella sezione relativa alla Tari attualmente vigente;

**Visto** il parere dell'Organo di revisione;

**Acquisiti** sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Responsabile dell'ufficio tributi e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell'area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**1) di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

**2) per le motivazioni** illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di prendere atto che, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe 2020 della TARI, occorre determinare il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARI 2019, oltre il tributo provinciale previsto per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al combinato

disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 2 comma 44, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ambientali ;

**3) di stabilire** la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi:

- **la prima** comprendente le quattro rate, relative all'ACCONTO, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019 prevedendo un ammontare del 100% della tari 2019;
- **eventuale rata** a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;

**4) di provvedere** alla emissione degli avvisi di pagamento dell'ACCONTO della TARI 2020 per l'ammontare del 100% della tari 2019, nel rispetto dell'art. 47 del regolamento in 4 rate aventi cadenza bimestrale, ma alla luce della particolare situazione economica in essere, con scadenza a fine mese e rata unica al 30 luglio, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio secondo le seguenti scadenze:

**1 rata scadenza 30 giugno 2020;**

**2 rata scadenza 31 agosto 2020**

**3 rata scadenza 31 ottobre 2020**

**4 rata scadenza 31 dicembre 2020;**

Unica rata scadenza 31 luglio 2020

**5) di stabilire** che a seguito delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 si provvederà eventualmente ad inviare la rata a conguaglio per l'intero anno entro:

**1 rata a conguaglio 28 febbraio 2021;**

**6) di dare atto** che per l'applicazione delle agevolazioni per disagio economico sociale oltre a quelle già previste dall'art. 42 del Regolamento Comunale vigente, occorrerà attendere che vengano emanate le modalità attuative per accedere alle condizioni tariffarie agevolate di cui all'art. 57bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019;

**7) di stabilire** che i contribuenti TARI in possesso dei requisiti evidenziati nell'art. 48 comma 1 del vigente regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti presentino in ogni caso la richiesta di agevolazione entro il termine del 31 ottobre 2020, ma che la relativa istruttoria venga sospesa sino a quando non verranno adottate dal Comune le disposizioni di coordinamento delle norme regolamentari con il nuovo regime agevolativo che sarà definito dall'ARERA ai sensi dell'art. 57bis DL 124/2019 anzi richiamato; **8) di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento delle rate dell'acconto TARI anno 2020.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione ad oggetto: Riscossione Ruolo Tari anno 2020 in acconto salvo applicazione conguaglio

**UDITI** gli interventi dei componenti dell'organo nel corso della discussione;

**ACQUISITI** i prescritti pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica, di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n° 267/2000;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in merito;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa in forma palese per alzata di mano:

<b>PRESENTI</b>	5
<b>ASTENUTI</b>	0
<b>FAVOREVOLI</b>	5
<b>CONTRARI</b>	0

### DELIBERA

Di approvare integralmente la richiamata proposta di deliberazione, da intendersi integralmente riportata e trascritta per farne parte integrale e sostanziale;

***PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:***

Si esprime parere **FAVOREVOLE** di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Capodrise, 15-04-2020

Il Responsabile dell'Area  
Dott. Mario Volpe

*Firma apposta su Proposta di Giunta n. 42 del 14-04-2020*

---

***PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:***

Si esprime parere **FAVOREVOLE** di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Capodrise, 16-04-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Massimiliano Schiavone

*Firma apposta su Proposta di Giunta n. 42 del 14-04-2020*

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Dott. Angelo CRESCENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Achille GARGIULO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Capodrise, 17-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Achille GARGIULO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

---